

▶ [Cassazione sentenza n.14472-2015](#)

Mancato rinnovo posizione organizzativa

La corte di Cassazione ha stabilito alcuni principi relativi al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa. Eccone un riassunto:

l'istituzione delle posizioni organizzative in parola costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico;

il conferimento di tali posizioni organizzative è a tempo determinato e va disposto con atto scritto e motivato;

il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato;

al titolare della posizione organizzativa competono la retribuzione di posizione e quella di risultato;

l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede anch'essa un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi;

la revoca comporta la perdita delle retribuzioni di posizione e di risultato e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza;

l'incarico conferito allo S. è cessato alla sua naturale scadenza (del 31.3.2004), senza che ciò dovesse comportare una qualsivoglia motivata determinazione da parte dell'Amministrazione, necessaria invece qualora l'incarico stesso fosse stato revocato prima della scadenza;

l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di rinnovare l'incarico allo S., indipendentemente dai risultati positivi dal medesimo conseguiti e dal fatto che avesse ritenuto di rinnovare le altre posizioni organizzative istituite.